

En. Cofu

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ESTRATTO dal VERBALE della seduta straordinaria del **SENATO ACCADEMICO** del giorno **23 APRILE 2012**, ore 10.00 (Verbale n. 10).

Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, Via Giuseppe Verdi n. 8, si riunisce il Senato Accademico presieduto dal Prof. Ezio **PELIZZETTI**, Rettore – Presidente.

Risultano presenti:

i sigg. Presidi di Facoltà: Prof.ssa Elisabetta **BARBERIS**, Prof. Sergio **BORTOLANI**, Prof. Michele **TROTTA**, Prof. Gianmaria **AJANI**, Prof. Lorenzo **MASSOBRIO**, Prof. Paolo **BERTINETTI** (sostituito, dalle ore 12.30 a fine seduta dal Prof. Francesco **PANERO**, Vicepreside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere), Prof. Ezio **GHIGO**, Prof. Piermaria **FURLAN**, Prof. Bartolomeo **BIOLATTI**, Prof.ssa Piera **BRUSTIA** (Vicepreside, della Facoltà di Psicologia, in sostituzione del Preside, Prof. Ferdinando **ROSSI**), Prof. Renato **GRIMALDI**, Prof. Alberto **CONTE**, Prof. Fabio **ARMAO**;

i rappresentanti del Personale Docente appartenenti alle 16 aree scientifico-disciplinari: Prof. Angelo **NEGRO**, Prof. Ezio **MENICHETTI**, Prof. Ivo **ZOCCARATO**, Prof. Alessandro **BORGHI**, Prof. Gianfranco **GILARDI**, Prof.ssa Mirella **GIOVARELLI**, Prof. Enrico **MALTESE**, Prof. Enrico **PASINI**, Prof. Giovanni **BRIANTE**, Prof. Raffaele **CATERINA**, Prof. Sergio **CONTI**, Prof. Alfio **MASTROPAOLO**, Prof.ssa Roberta **FRUTTERO**, Prof. Mauro Giulio **PAPOTTI**;

i rappresentanti degli Studenti: Sig.na Elena **D'AMBROSIO**, Sig. Alberto **FIERRO**, Sig.na Paola **MERLO**, Sig.na Silvia **MIGNONI**, Dott. Marco **VIOLA**, Sig. Fabio **ZILIO**;

i rappresentanti del personale Tecnico/amministrativo: Dott.ssa Elena **BELTRAMO**, Dott.ssa Angela **RE**.

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore, Prof. Sergio **RODA**, e il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Loredana **SEGRETO**, sostituita nelle sue funzioni di Segretario dalla Dott.ssa Catia **MALATESTA**, dalle ore 11.00 alle ore 11.15 e dalle ore 11.30 fino al termine della seduta.

Partecipano alla seduta la Dott.ssa Catia **MALATESTA** e la Dott.ssa Susanna **PISU** del Servizio Supporto agli Organi Collegiali, al fine di coadiuvare il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.

Giustificano l'assenza: il Prof. Paolo **VENTURELLO**, il Prof. Luca **ROSSI**, il Dott. Fabio **PATERNÒ** e il Dott. Giorgio **VIARENGO**.

OMISSIS

VII. – VARIE ED EVENTUALI.

10/2012/VII/1 – Modifica alla deliberazione n. 9/2012/III/2 del 29 marzo 2012, Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e delle relative Commissioni istruttorie.

Il Senato Accademico,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n.1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012;

Vista la propria deliberazione n. 9/2012/III/2 del 29 marzo 2012, con la quale è stato approvato il testo del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle Commissioni istruttorie;

Considerato quanto segnalato dal Presidente della Commissione Modifiche di Statuto in ordine alla proposta di modificare l'art. 47 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle Commissioni istruttorie, precisando meglio le modalità di sostituzione quando venga a cessare uno dei rappresentanti nel Senato Accademico eletti fra i Direttori di Dipartimento;

Vista la proposta di seguito riportata:

TESTO APPROVATO IL 29 MARZO 2012	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">omissis</p> <p>ART. 47 - Durata del mandato e sostituzioni</p> <p>Gli eletti durano in carica 3 anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti che durano in carica 2 anni.</p> <p>Nel caso che, nel periodo del mandato, un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, Il Rettore procede a bandire elezioni suppletive, salvo quanto previsto per gli studenti, nel regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra – universitari.</p>	<p style="text-align: center;">omissis</p> <p>ART. 47 - Durata del mandato e sostituzioni</p> <p>Gli eletti durano in carica 3 anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti che durano in carica 2 anni.</p> <p>Nel caso che, nel periodo del mandato, un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, Il Rettore procede a bandire elezioni suppletive, salvo quanto previsto per gli studenti, nel regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra – universitari.</p> <p>Prima opzione: <i>Se viene a cessare uno dei rappresentanti eletti fra i Direttori di Dipartimento nel primo turno elettorale, subentra quale componente del Senato il Direttore dello stesso Dipartimento;</i></p> <p>seconda opzione: <i>Se viene a cessare uno dei rappresentanti eletti fra i Direttori di Dipartimento nel primo turno</i></p>

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

<p>Per le elezioni suppletive è concessa la possibilità, in base al numero dei votanti, di ridurre i giorni di apertura del seggio e anche degli orari.</p> <p>Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati.</p> <p style="text-align: right;">omissis</p>	<p><i>elettorale, sono eleggibili solo i Direttori appartenenti alla stessa area scientifico-formativa del componente da sostituire. Se nell'area risulta eleggibile o in ogni caso si candida un solo Direttore, questo subentra direttamente quale componente del Senato.</i></p> <p>Per le elezioni suppletive è concessa la possibilità, in base al numero dei votanti, di ridurre i giorni di apertura del seggio e anche degli orari.</p> <p>Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati.</p> <p style="text-align: right;">omissis</p>
--	--

Valutato quanto emerso in sede di discussione;

Considerato l'esito della votazione favorevole all'inserimento della seconda opzione;

a maggioranza, approva la modifica all'art. 47 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle Commissioni istruttorie, nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ E NELLE COMMISSIONI ISTRUTTORIE

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo in Senato Accademico nonché delle rappresentanze dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle commissioni istruttorie del Senato accademico.

ART. 2 - Rappresentanze nel Senato Accademico

Ogni 3 anni accademici sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico - amministrativo nel Senato Accademico dell'Università:

- ventiquattro docenti di ruolo, di cui almeno otto Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i professori e i ricercatori dell'Ateneo;
- quattro rappresentanti del personale tecnico - amministrativo.

Ogni 2 anni sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e negli altri organi universitari ed extra-universitari. Tali elezioni si svolgono nei tempi e nei modi fissati dal regolamento delle votazioni dei rappresentanti degli studenti.

ART. 3 - Indizione.

Le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università sono indette dal Rettore con proprio Decreto reso pubblico nella pagina web dell'Ateneo almeno 45 giorni prima dell'inizio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

delle elezioni. Tale decreto indica la data dei due turni delle elezioni, la composizione della commissione elettorale, i termini per la presentazione delle candidature, l'Ufficio elettorale competente e tutte le scadenze relative alle elezioni. L'Ufficio elettorale provvede a pubblicare il manifesto nel portale dell'Ateneo, dandone comunicazione a tutte le strutture.

Il manifesto deve riportare:

- l'ubicazione dei seggi;
- le modalità di votazione: giorni, orari e documenti da presentare al seggio;
- le modalità di presentazione delle candidature.

In prima applicazione le elezioni avvengono entro i 30 giorni successivi alla data di indizione. Ai fini del computo dei termini non si considera il mese di agosto.

Al primo turno elettorale sono eletti gli 8 Direttori di Dipartimento, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, nonché i rappresentanti dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle commissioni istruttorie del Senato Accademico.

Al secondo turno elettorale sono eletti i restanti rappresentanti dei docenti.

Art. 4 - Elettorato attivo

Per i due turni di elezione dei rappresentanti dei docenti l'elettorato attivo spetta ai:

- a) professori di ruolo;
- b) ricercatori a tempo indeterminato;
- c) ricercatori a tempo determinato.

L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo spetta al personale tecnico – amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo indeterminato, ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato nonché al personale dipendente dell'Università degli Studi di Torino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori spetta a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e per l'elezione dei rappresentanti degli afferenti temporanei spetta a tutti gli afferenti temporanei.

ART. 5 - Modalità di elezione componente docente

L'elezione della componente docente avviene in duplice turno.

Al primo turno gli elettori sono raggruppati in quattro macro – aree, definite dalla Tabella B delle aree scientifico- formative allegata allo Statuto:

Macro-area	Aree scientifico – formative	N. rappresentanti
1	Area 1 - scienze matematiche e informatiche	2
	Area 2 - scienze fisiche	1
	Area 3 - scienze chimiche	1
	Area 4 - scienze agrarie	1
	Area 5 - scienze della terra	1
	Area 6 - scienze biologiche	1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2	Area 7 - scienze mediche sperimentali Area 14 - scienze farmaceutiche Area 15 - scienze veterinarie Area 16 - scienze mediche cliniche	2 1 1 2
3	Area 11 - scienze giuridiche Area 12 - scienze economiche e statistiche Area 13 - scienze politiche e sociologiche	2 2 1
4	Area 8 - scienze dell'antichità, filologico - letterarie e storico - artistiche Area 9 - scienze storiche e filosofiche Area 10 - scienze pedagogiche e psicologiche	3 2 1
		24

Al primo turno l'elettorato passivo spetta ai Direttori di Dipartimento

All'interno di ogni macro-area l'elettore esprime due preferenze per i Direttori di Dipartimento appartenenti alle aree ricomprese nella macro-area. Sono eletti per ciascuna macro-area, i due Direttori di Dipartimento che hanno ottenuto più voti di preferenza.

Al secondo turno l'elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo nell'ambito di ciascuna area scientifico-formativa. Gli elettori sono raggruppati, sulla base del settore scientifico disciplinare cui appartengono, in aree scientifico - formative, a ciascuna delle quali è assegnato il numero di rappresentanti definito dalla tabella sopra riportata. La tabella¹ contenente l'elenco dei settori scientifico disciplinari per ciascuna delle Aree scientifico-formative è allegata al presente Regolamento e ne fa parte integrante. Qualora il Senato attribuisca uno stesso settore scientifico disciplinare a più aree, l'opzione tra le aree dovrà essere effettuata dal docente al momento della presa di servizio.

In sede di prima applicazione, tale opzione è esercitata entro 15 giorni dalla costituzione dei nuovi Dipartimenti.

I Direttori di Dipartimento eletti nel primo turno sono imputati all'area di appartenenza, e sono sottratti al numero di rappresentanti a essa assegnati.

All'interno di ciascuna area scientifico - formativa l'elettore esprime una preferenza per uno dei professori o dei ricercatori afferenti a quell'area. Sono eletti, per ciascuna area, i candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza.

ART. 6 - Modalità di elezione del personale tecnico-amministrativo

I quattro rappresentanti del personale tecnico - amministrativo sono eletti fra coloro che hanno maturato un'anzianità di servizio in ruolo presso l'Università di almeno 5 anni.

Essi sono eletti nell'ambito di due collegi, rispettivamente composti:

- a) dal personale afferente alle aree amministrativa, amministrativa-gestionale dei servizi generali e tecnici;
- b) dal personale afferente alle aree biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria.

¹ Tabella in via di perfezionamento da allegare in sede di emanazione con decreto rettorale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Ogni collegio elettorale esprime due eletti, votati esclusivamente fra i candidati presentatisi per quel collegio. Ogni candidato può presentarsi in un solo collegio.

ART. 7 - Modalità di elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle commissioni istruttorie del Senato Accademico

Al primo turno sono eletti i tre rappresentanti dei ricercatori e i due rappresentanti degli afferenti temporanei. I ricercatori esprimono fino a 2 preferenze; gli afferenti temporanei esprimono 1 preferenza.

Le elezioni avvengono separatamente per ciascuna commissione.

ART. 8 - Candidature

Le candidature sono presentate con dichiarazione scritta, anche per via telematica, presso l'Ufficio elettorale.

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione quale rappresentante nella categoria di appartenenza nel Senato Accademico e nelle commissioni istruttorie.

Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate è nullo a tutti gli effetti.

ART. 9 - Termine presentazione candidature

La presentazione delle candidature avviene presso l'Ufficio elettorale, anche per via telematica, entro le ore 12 del decimo giorno antecedente le votazioni. I nomi dei candidati devono essere corredati dai dati anagrafici.

L'Ufficio elettorale provvede a inserire l'elenco dei candidati nel materiale di cui all'articolo 19.

ART. 10 - Costituzione Commissione elettorale

La Commissione elettorale nominata dal Rettore con decreto è composta da:

- a) Rettore o da suo delegato che la presiede;
- b) due docenti di discipline giuridiche designati dal Rettore;
- c) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Generale dell'Università;
- d) tre Rappresentanti indicati dalle OO.SS. i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale nei termini previsti dal decreto di indizione. Nel caso in cui i nominativi forniti siano superiori a tre si procede ad estrazione.

I componenti della Commissione elettorale non devono risultare candidati né rappresentanti ai seggi per Organizzazioni Sindacali o per i singoli candidati.

Nel decreto stesso il Rettore procede alla nomina di due supplenti per i docenti di materie giuridiche che subentrano secondo l'ordine progressivo di trascrizione.

ART. 11 - Compiti della Commissione elettorale

La Commissione elettorale ha il compito di:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- b) decidere sui ricorsi presentati al Presidente della Commissione elettorale entro 24 ore dalla chiusura dei seggi;
- c) proclamare gli eletti.

ART. 12 - Data e orario delle votazioni

Le votazioni per i rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università hanno luogo per ciascun turno elettorale in due giorni consecutivi:

- primo giorno dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- secondo giorno dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Ogni elettore è assegnato a un seggio e può votare soltanto presso tale seggio.

ART. 13 - Rappresentanti ai seggi

Le Organizzazioni Sindacali possono delegare, entro le ore 12 del giorno che precede le votazioni, un loro rappresentante, che non potrà essere sostituito, durante le operazioni di voto, se non con un supplente designato contemporaneamente al rappresentante ufficiale.

Il rappresentante al seggio ha il permesso di assistere a tutte le operazioni elettorali e la possibilità di far inserire, succintamente, eventuali dichiarazioni nei verbali.

ART. 14 - Trasmissione elenchi votanti

Gli Uffici della Divisione Gestione Risorse Umane dell'Università trasmettono all'Ufficio elettorale gli elenchi degli elettori, determinati in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 15 - Divulgazione elenchi e autorizzazione al voto

Gli elenchi degli elettori vengono resi pubblici mediante affissione nella pagina web dell'Ateneo, almeno 15 giorni prima delle votazioni.

L'elettore, il cui nome e cognome non compaiano nell'elenco dell'elettorato attivo, può richiedere idoneo certificato di autorizzazione al voto presso gli Uffici della Divisione Gestione Risorse Umane che rilasciano il certificato richiesto dopo aver accertato l'effettivo diritto di voto da parte del richiedente.

I ricorsi avverso gli elenchi degli elettori devono essere presentati alla Commissione elettorale entro 10 giorni dalla data delle elezioni.

ART. 16 - Divieto di propaganda elettorale nei giorni di votazione

Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi propaganda elettorale all'interno degli edifici universitari, fatti salvi i manifesti già appesi negli spazi delimitati.

ART. 17 - Ubicazione seggi

L'ubicazione dei seggi è stabilita dal Rettore, sentito il parere della Commissione elettorale ed è resa nota nel manifesto di cui all'articolo 2.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 18 - Composizione dei seggi

Ciascun seggio elettorale è costituito da cinque componenti effettivi e dieci supplenti. I componenti dei seggi elettorali, denominati anche "scrutatori" sono nominati con decreto del Rettore.

I componenti dei seggi elettorali sono estratti a sorte pubblicamente dal Rettore o suo delegato fra gli elettori appartenenti al corpo elettorale specifico del seggio con formazione di graduatoria di sorteggio per i componenti supplenti.

Svolge le funzioni di Presidente quello fra i cinque componenti effettivi con maggiore anzianità nel ruolo.

Nell'ipotesi di impedimento dei sorteggiati, motivato con dichiarazione scritta, si provvederà alla sostituzione con apposito Decreto Rettorale.

ART. 19 - Costituzione seggi

Ogni seggio si costituisce alle ore 15.00 del giorno precedente le votazioni. Il Presidente procede all'insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori e invitando ad assistere alle operazioni elettorali gli eventuali rappresentanti ai seggi di cui all'art. 13.

Nel caso di assenza di uno o più scrutatori, il Presidente li sostituisce con altrettanti supplenti, seguendo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina. Tutti i supplenti devono essere reperibili anche nel corso delle successive operazioni elettorali, nel caso che si renda necessaria la sostituzione di qualche scrutatore.

ART. 20 - Nomina Vice – Presidente e Segretario

Il Presidente designa tra gli scrutatori un Vice – Presidente e un Segretario. Il Vice – Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di momentaneo impedimento; il Segretario redige il verbale delle operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità del Presidente.

ART. 21 – Consegna materiale al seggio

Entro le ore 15.00 del giorno precedente le votazioni, la Commissione elettorale fa pervenire ad ogni Presidente di seggio per il tramite dell'Ufficio elettorale:

- a) il decreto di costituzione del seggio;
- b) il manifesto con l'ubicazione dei seggi;
- c) elenco degli elettori assegnati al seggio;
- d) tre copie di manifesti contenenti le candidature;
- e) l'indicazione dei rappresentanti ai seggi;
- f) un plico contenente il bollo del seggio elettorale;
- g) le schede;
- h) un numero di urne uguale al numero di aree oggetto di votazione al seggio;
- i) matite copiative.

ART. 22 - Caratteristiche del seggio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Le aule destinate ai seggi devono avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ed essere idonee a consentire l'accesso agli elettori diversamente abili. Esse devono essere munite di uno o più tavoli, su cui sono collocate le urne e la scatola contenente le schede da consegnare agli elettori e di almeno due cabine chiuse per l'espressione del voto.

Le porte e le finestre adiacenti ai tavoli devono essere chiuse, in modo da impedire la vista e qualsiasi comunicazione con l'esterno.

All'ingresso delle aule sono esposti l'elenco degli elettori assegnati al seggio e copia del manifesto contenente la lista dei candidati.

ART. 23 - Presenza al seggio

Almeno tre componenti del seggio tra i quali il Presidente o il Vice - Presidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 24 - Vidimazione delle schede

Costituitosi il seggio e nominato il Presidente, si dà inizio alla vidimazione delle schede, su ognuna delle quali il Presidente o uno scrutatore da lui designato appone il bollo del seggio e la propria firma. Durante queste operazioni, nessuno può allontanarsi dall'aula. Dopo aver proceduto alla costituzione del seggio, il Presidente dà inizio alla autenticazione delle schede.

Su ogni scheda il Presidente o uno scrutatore da lui designato, appone il bollo del seggio e la propria firma.

Durante queste operazioni nessuno può allontanarsi dall'aula.

ART. 25 - Custodia delle schede dopo la vidimazione

Al termine dell'autenticazione delle schede, le stesse vengono chiuse nelle apposite scatole, che il Presidente provvede a sigillare. La scatola è riaperta il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

ART. 26 - Accesso al seggio

Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto quegli elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale.

ART. 27 - Apertura delle votazioni

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire il documento di identità personale; si ritengono validi tutti i documenti muniti di foto.

In nessun caso è ammesso il riconoscimento di elettori da parte di componenti del seggio e di rappresentanti ai seggi.

ART. 28 - Identificazione degli elettori

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente controlla la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio, facendo firmare l'elettore nell'apposita casella del registro. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso l'Ufficio elettorale l'iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.

Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto in nessun elenco, il Presidente invita l'elettore a consegnargli il certificato di autorizzazione al voto e, nell'ipotesi in cui ne sia sprovvisto, lo invita a farsi rilasciare tale documento dall'ufficio competente. Quando l'elettore, non compreso nell'elenco, presenta il certificato di autorizzazione al voto, il Presidente controlla l'esattezza dell'assegnazione al seggio e aggiunge il nome nell'elenco degli elettori, ritirando il certificato presentato.

Il Presidente consegna quindi all'elettore, la scheda e la matita copiativa.

Art. 29 - Espressione del voto

L'elettore una volta ricevuta la scheda, si reca nella cabina indicatagli dove esprime il proprio voto con l'apposita matita.

Ciascun elettore ha diritto di indicare sulla scheda il/i nominativo/i, scelto/i tra i candidati, indicando il cognome ed eventualmente il nome, scritti per esteso, con divieto di apposizione di ogni altro segno o titolo.

ART. 30 - votazione fuori cabina

Non è consentito esprimere il voto al di fuori della cabina: la scheda eventualmente compilata in luogo diverso viene ritirata ed annullata e l'elettore non viene più ammesso al voto.

Dell'annullamento della scheda deve essere fatta menzione sul verbale.

ART. 31 - Schede deteriorate

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata o reca segni o tracce, oppure se egli stesso l'ha deteriorata, può chiedere al Presidente la sostituzione, restituendo la prima scheda, che viene conservata e messa in un plico su cui il Presidente scrive "Scheda deteriorata" aggiungendovi la sua firma.

Del deterioramento della scheda viene fatta menzione nel verbale.

ART. 32 - Consegna della scheda dopo il voto

Compite le operazioni di voto, l'elettore inserisce la scheda chiusa nell'apposita urna.

ART. 33 - Accompagnamento al seggio

L'elettore che si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto, per impedimento fisico, può essere accompagnato in cabina, previa presentazione di certificato medico, nel caso in cui l'impedimento sia momentaneo, da un elettore del medesimo seggio, scelto volontariamente come accompagnatore; di tale eventualità è presa nota accanto al nome di entrambi.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un votante.

ART. 34 - Espressione del voto oltre l'orario

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora votare gli elettori presenti nel seggio elettorale.

ART. 35 - Chiusura della votazione

Decorsa l'ora prevista per le votazioni e non appena tutti gli elettori presenti nel seggio abbiano votato, il Presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco degli elettori integrato, ai sensi dell'art. 28;
- c) racchiude in un plico l'elenco degli elettori e i certificati di autorizzazione al voto;
- d) conta le schede non utilizzate e riscontra che il numero delle schede residue più il numero dei votanti di cui al punto b) sia uguale al totale delle schede numerate e autenticate, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno restituita, nonché le schede eventualmente annullate o deteriorate;
- e) racchiude in un plico le predette schede e lo sigilla.

Le suddette operazioni sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

ART. 36 - Scrutinio

Il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede procedendo allo spoglio dei voti.

Uno scrutatore estrae dall'urna una scheda alla volta e la consegna al Presidente, il quale legge ad alta voce la/le preferenza/e espressa/e; un altro scrutatore pone la scheda nella scatola da cui sono state tolte le schede non utilizzate. Le schede possono essere toccate soltanto dal Presidente e dagli scrutatori.

Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente conta sia il numero dei votanti sia il numero dei voti validi riportati dai vari candidati, quindi accerta la corrispondenza numerica delle cifre indicate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti al seggio, indicando i motivi di una eventuale discordanza.

Le precedenti operazioni sono eseguite nell'ordine indicato e separatamente per le schede relative a ciascuna tipologia di ponderazione; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

ART. 37 - Validità dei voti

La validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa, ogni volta che da esso si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono però nulli i voti contenuti in schede, le quali presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte o che siano prive di firma o di bollo o voti espressi verso non candidati.

ART. 38 - Voti contestati

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione di voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame di competenza della Commissione elettorale.

I voti contestati devono essere raggruppati secondo i motivi di contestazione, che devono essere indicati in maniera circostanziata.

Le schede corrispondenti a voti contestati siano essi stati assegnati o no, e le carte relative a eventuali reclami o proteste devono essere immediatamente vidimate del Presidente e da almeno due scrutatori.

ART. 39 - Trasmissione dei risultati

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente trasmette alla Commissione elettorale, oltre al plico contenente l'elenco degli elettori ed i certificati di autorizzazione al voto, per ciascuna delle votazioni:

- a) il plico contenente le schede corrispondenti a voti validi insieme alle copie delle tabelle di scrutinio;
- b) il plico contenente le schede corrispondenti a voti dichiarati nulli;
- c) il plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi causa e le carte relative a eventuali reclami e proteste;
- d) il plico contenente le schede annullate e deteriorate;
- e) il plico contenente le schede non utilizzate;
- f) il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.

Il Presidente trasmette inoltre la seconda copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio all'Ufficio elettorale competente insieme al restante materiale di cancelleria.

ART. 40 - Esame dei documenti da parte della Commissione elettorale

La Commissione elettorale dopo aver ricevuto dai Presidenti di tutti i seggi i documenti di cui all'articolo precedente procede al controllo della regolarità e condotte, ove occorra, le relative indagini, decide su eventuali ricorsi presentati dai candidati, nonché sulle dichiarazioni messe a verbale dai rappresentanti ai seggi; decide, inoltre, sui voti contestati.

ART. 41 - Dichiarazione nullità e ripetizione votazioni

Qualora venga dimostrato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini o incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Rettore ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione.

La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo, è inappellabile.

Il Rettore è tenuto a indire una nuova votazione per quei seggi entro il termine massimo di trenta giorni.

ART. 42 - Somma dei voti riportati

Controllata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio la Commissione elettorale procede alla somma dei voti riportati dai candidati.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 43 - Proclamazione degli eletti

La Commissione elettorale procede alla graduatoria dei voti di preferenza e dichiara eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validamente espressi. A parità di voti prevale l'anzianità di servizio.

I lavori della Commissione elettorale si concludono con la proclamazione degli eletti e con la firma del verbale della riunione conclusiva.

Gli atti e il materiale della Commissione vengono presi in consegna dal Direttore Generale.

ART. 44 - Commissione elettorale d'Appello

Avverso alle decisioni della Commissione elettorale, è ammesso ricorso a una Commissione elettorale d'Appello, nominata dal Rettore all'atto di indizione dell'elezione, e composta analogamente a quanto previsto all'articolo 10.

I componenti della Commissione Elettorale non devono risultare candidati né rappresentanti ai seggi.

L'Ufficio di membro della Commissione elettorale d'Appello è obbligatorio.

Il ricorso alla Commissione elettorale di Appello deve essere presentato nel termine di giorni 10 dalla data della proclamazione degli eletti da parte della Commissione elettorale di primo grado.

ART. 45 - Compiti della Commissione elettorale d'Appello

La Commissione elettorale di appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei lavori della Commissione elettorale. Essa ha la facoltà di controllare, le schede, i verbali dei seggi e i verbali della Commissione elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere ogni altra attività istruttoria che venga ritenuta opportuna.

Le decisioni della Commissione elettorale d'Appello sono definitive.

ART. 46 - Nomina rappresentanti nel Senato Accademico

Dopo la proclamazione degli eletti o eventualmente esaurite le pratiche di ricorso pendenti, il Rettore provvede con proprio decreto alla nomina dei rappresentanti nel Senato Accademico.

ART. 47 - Durata del mandato e sostituzioni

Gli eletti durano in carica 3 anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti che durano in carica 2 anni.

Nel caso che, nel periodo del mandato, un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, il Rettore procede a bandire elezioni suppletive, salvo quanto previsto per gli studenti, nel regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra - universitari.

Se viene a cessare uno dei rappresentanti eletti fra i Direttori di Dipartimento nel primo turno elettorale, sono eleggibili solo i Direttori appartenenti alla stessa area scientifico-formativa del componente da sostituire. Se nell'area risulta eleggibile o in ogni caso si candida un solo Direttore, questo subentra direttamente quale componente del Senato.

Per le elezioni suppletive è concessa la possibilità, in base al numero dei votanti, di ridurre i giorni di apertura del seggio e anche degli orari.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati.

ART. 48 - Eleggibilità e incompatibilità

Ai sensi dell'art. 80 c. 4 dello Statuto dell'Università di Torino, tranne il Rettore, il Pro Rettore e il Direttore Generale dell'Ateneo nessun membro può far parte contemporaneamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Per essere nominati membri degli Organi Centrali, i professori e i ricercatori devono avere optato per il regime di impegno a tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

ART. 49 - Rinvio a disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono, in quanto compatibili, le regole della normativa vigente relativa all'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali.

Il Presente regolamento sarà emanato con decreto del Rettore.

La presente deliberazione è approvata seduta stante.

O M I S S I S

IL RETTORE -PRESIDENTE
F.to Prof. Ezio PELIZZETTI

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Loredana SEGRETO

